



**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
DIREZIONE DOGANE

## AVVISO

### **PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI A.TR - DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA DEL 26 SETTEMBRE 2006 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N. 1/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA**

*Roma, 21 aprile 2026* – Relativamente alla prassi, finora adottata, presso numerosi uffici di esportazione italiani di consentire l'indicazione del nominativo del rappresentante dell'esportatore nel campo 13 del certificato A.TR, anche qualora tale nominativo (autorizzazione, timbro e firma) non coincida con quello dell'esportatore indicato nella casella 1 del medesimo certificato, **si evidenzia che la norma richiamata nella Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale CE-Turchia, nel disciplinare la procedura semplificata, all'art. 11, paragrafo 2, fa esclusivo riferimento all'esportatore.**

Tale impostazione appare ancor più significativa ove si consideri che le Parti contraenti dell'Unione doganale hanno inteso circondare di adeguate garanzie il rilascio del certificato A.TR in modalità semplificata. In tal senso, il paragrafo 7 dell'art. 11 della citata Decisione dispone che il certificato debba essere sottoscritto dall'esportatore autorizzato, affinché esso valga quale documento attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5.

A ciò si aggiunge quanto previsto dall'Allegato II della medesima Decisione (Note esplicative), il quale, al paragrafo II, punto 13, richiede espressamente, quale condizione obbligatoria per la compilazione del campo 13 del certificato, l'apposizione della firma e del nominativo dell'esportatore.

Ciò premesso, si evidenzia che le Autorità turche hanno più volte sollevato, in sede di Comitato tecnico sull'origine presso la Commissione europea, rilievi in merito alla suddetta prassi adottata da operatori italiani, **ritenendo tale modalità di compilazione del certificato una deroga concessa esclusivamente durante il periodo pandemico**, venuta meno con la sospensione delle agevolazioni previste in tale periodo.

Pertanto, in attesa di diversa indicazione da parte dei competenti servizi della Commissione europea, **è consigliabile astenersi dall'utilizzo di autorizzazioni, timbri e firme difformi rispetto a quelli dell'esportatore indicato al campo 1 del certificato A.TR al fine di evitare eventuali problematiche nella parte importatrice turca.**

Claudio Oliviero  
21.04.2026  
12:53:05  
UTC

